

			
UNIONE EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA	REGIONE AUT ^{ONOMA} SARDEGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna - Area Tematica 3 - Linea d'Azione 3.1

"Interventi di sostegno alla ricerca".

Bando

INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE

Annualità 2017

Articolo 1
(Oggetto del Bando)

1. Il presente bando ha come finalità, ai sensi DGR 22/41 del 03/05/2017 Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Area Tematica 3 - Linea d'Azione 3.1 "Interventi di sostegno alla ricerca", la promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna attraverso i Progetti di Ricerca di Base. Individua inoltre i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie per progetti di ricerca di base per l'individuazione di un solo progetto di ricerca finanziabile per soggetto proponente.

2. Le proposte, presentate secondo le modalità indicate nel presente bando, devono far riferimento alle aree indicate nei successivi articoli 3, 7 e non devono contemplare attività che siano già state effettuate o in corso di svolgimento o che siano oggetto di altri finanziamenti.

Articolo 2
(Quadro Normativo e Deliberativo di Riferimento)

Il presente Bando, unitamente al formulario per la presentazione delle proposte e della documentazione allegata, che ne è parte integrante, è adottato dal Centro Regionale di Programmazione, in coerenza ed attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:

1. DELIBERA GR N. 22/41 DEL 3.5.2017 Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Area Tematica 3 - Linea d'Azione 3.1 "Interventi di sostegno alla ricerca". Tipologia degli Interventi ammessi.
2. DELIBERA GR N. 27/17 DEL 6.06.2017 Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 Promozione della Ricerca Scientifica e dell'innovazione Tecnologica in Sardegna. Programma attività annualità 2017 e complementarietà con gli interventi del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Linea d'Azione 3.1.
3. LEGGE REGIONALE N.7/2007 Promozione della Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica in Sardegna.

Articolo 3
(Aree tematiche)

I Progetti devono far riferimento alle aree di seguito indicate:

- Area 01 - Scienze matematiche e informatiche
- Area 02 - Scienze fisiche
- Area 03 - Scienze chimiche
- Area 04 - Scienze della terra
- Area 05 - Scienze biologiche
- Area 06 - Scienze mediche
- Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie
- Area 08 - Ingegneria civile e Architettura
- Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione
- Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

- Area 11 - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche e Scienze psicologiche
- Area 12 - Scienze giuridiche
- Area 13 - Scienze economiche e statistiche
- Area 14 - Scienze politiche e sociali

Articolo 4

(Soggetti Ammissibili)

1. I Soggetti che possono presentare proposte per accedere agli aiuti previsti dal presente Bando sono i seguenti:
 - a. docenti o ricercatori del ruolo universitario o assimilati, compresi i ricercatori a tempo determinato, gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento direttamente coinvolti nelle attività di ricerca che ricoprono il ruolo di coordinatore scientifico;
 - b. personale strutturato di Enti pubblici di ricerca con sede operativa in Sardegna;
 - c. personale strutturato presso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Sardegna;
2. Il soggetto proponente e le unità di ricerca devono avere la propria sede nella Regione Sardegna, pena l'esclusione della domanda. Sono quindi escluse dalla partecipazione al presente bando le proposte e le unità operative, anche secondarie, esterne al sistema territoriale sardo.
3. Le Università, i consorzi universitari e gli Enti pubblici di ricerca sono responsabili della corretta attuazione dei progetti ai sensi del presente bando nei confronti della Regione Sardegna.

Articolo 5

(Caratteristiche dei progetti)

1. Ogni progetto di ricerca è proposto da soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'art. 4.
2. Il soggetto proponente (principal investigator) dovrà presentare la proposta progettuale all'interno del settore scientifico disciplinare di appartenenza, nel caso di proposte non afferenti al sistema universitario, si dovrà far riferimento ai settori previsti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; sarà cura del proponente indicare il settore in fase di registrazione.
3. Pena l'ammissibilità della proposta, ogni progetto di ricerca deve prevedere -oltre al coordinatore scientifico- almeno 4 figure in possesso delle caratteristiche per accedere agli aiuti indicati nell'art. 4; le 4 figure individuate potranno appartenere al gruppo di ricerca del soggetto proponente o essere coordinatori o componenti di altre unità di ricerca.
4. È possibile prevedere una unica unità di ricerca con l'inserimento di tutte le 4 figure di cui al comma 2 nell'unità del soggetto proponente.
5. Ogni progetto può prevedere l'inserimento di figure non riconducibili alla tipologia di cui all'art. 4 quali assegnisti, borsisti e dottorandi;
6. Ogni proposta può essere articolata con una unica Unità di Ricerca fino ad un massimo di 5 Unità, ciascuna composta da almeno 3 figure afferenti anche a più dipartimento o Enti;
7. Le singole unità di ricerca (una delle quali deve far capo allo stesso coordinatore di progetto) debbono ricadere sotto la responsabilità scientifica di un docente o ricercatore in possesso degli stessi requisiti indicati nell'art. 4. Sono peraltro possibili unità di ricerca (esclusa quella del coordinatore di progetto) afferenti a consorzi interuniversitari, purché il responsabile di unità presenti tutti gli altri requisiti indicati all'art. 4.
8. Il coordinatore di progetto e i responsabili di unità di ricerca (complessivamente definiti in seguito come "responsabili delle unità di ricerca") si impegnano a completare le attività presso le istituzioni e/o Enti indicati all'atto di presentazione del progetto stesso.

9. Il coordinatore di progetto ha la responsabilità scientifica e organizzativa del progetto, fatta salva la responsabilità di ogni unità di ricerca nella gestione operativa dei contributi assegnati, nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità. L'eventuale trasferimento all'esterno della Regione Sardegna del coordinatore di progetto comporterà da parte dello stesso una assunzione di responsabilità formale, secondo forme e modi da definire, alla corretta conclusione del progetto. La mancata accettazione di tale impegno comporterà l'esclusione del progetto dal finanziamento.
10. I progetti devono essere predisposti secondo le modalità previste dal Bando utilizzando l'apposito sistema informatico messo a disposizione da CINECA, compilato in ogni sua parte, pena l'esclusione dal finanziamento.
11. I Progetti di Ricerca di base devono essere realizzati entro i 24 mesi dalla data di inizio degli stessi stabilita all'interno delle convenzioni stipulate tra gli Enti e la Regione Sardegna, non saranno ammesse proroghe oltre i 24 mesi dalla data di decorrenza dei progetti.

Articolo 6 (Esclusione dalla partecipazione)

1. Non è ammessa la partecipazione, a qualsiasi titolo, a più di una proposta progettuale da parte del coordinatore scientifico. Pena l'esclusione delle proposte che non abbiano rispettato la presente previsione.
2. Non è ammessa la partecipazione di una stessa figura (docenti, ricercatori, assegnisti, altro personale strutturato) all'interno di più di una proposta progettuale, pena l'esclusione delle proposte che non abbiano rispettato la presente previsione.
3. Non è ammessa la presentazione di progetti in cui i coordinatori non abbiano le caratteristiche di cui all'art. 4.
4. Non saranno ammessi quei progetti le cui unità di ricerca non siano composte come prescritto dall'art.5.
5. Saranno esclusi, inoltre, quei progetti che non utilizzeranno la piattaforma informatica per la presentazione del progetto di ricerca.
6. Non saranno ammessi quei progetti che non rispetteranno i termini e le modalità di presentazione delle candidature di cui all'art. 11.

Articolo 7 (Dotazione Finanziaria del Bando)

1. Le risorse finanziarie destinate dal presente Bando, in attuazione della deliberazione n. 27/17 del 6.06.2017 ~~la~~ legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 ~~la~~ promozione della Ricerca Scientifica e dell'innovazione Tecnologica in Sardegna+ Programma attività annualità 2017 e complementarietà con gli interventi del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 .Linea d'Azione 3. 1, sono pari a **€6.060.000,00 (seimilionesessantamila/00)** così ripartiti:

AREA DISCIPLINARE	CONTRIBUTO RAS	PROGETTI FINANZIATI	STANZIAMENTO PUBBLICO
AREA 01 - SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE	90.000	2	180.000
AREA 02 - SCIENZE FISICHE	110.000	2	220.000
AREA 03 - SCIENZE CHIMICHE	110.000	4	440.000
AREA 04 - SCIENZE DELLA TERRA	110.000	2	220.000
AREA 05 - SCIENZE BIOLOGICHE	110.000	7	770.000
AREA 06 - SCIENZE MEDICHE	110.000	9	990.000
AREA 07 - SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE	110.000	5	550.000
AREA 08 - INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA	90.000	4	360.000
AREA 09 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE	110.000	4	440.000
AREA 10 - SCIENZE DELL'ANTICHITÀ, FILOGICO-LETTERARIE ..	90.000	5	450.000
AREA 11 - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE..	90.000	5	450.000
AREA 12 - SCIENZE GIURIDICHE	90.000	5	450.000
AREA 13 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE	90.000	4	360.000
AREA 14 - SCIENZE POLITICHE E SOCIALI	90.000	2	180.000
TOTALE		60	6.060.000

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, sono da intendersi al netto delle spese di valutazione delle singole proposte progettuali.

Articolo 8

(Costo del progetto, Forma e Intensità dell'Apporto)

1. Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto è distinto per area disciplinare secondo la tabella indicata nell'art. 7;
2. Il contributo alla spesa da parte della Regione Sardegna verrà concesso nella misura del 100% del costo complessivo del progetto.
3. Il contributo complessivamente spettante sarà determinato sulla spesa effettivamente sostenuta per il progetto come rendicontata dal beneficiario e accertata dall'Amministrazione.

Articolo 9

(Modalità di Erogazione del Finanziamento)

1. Il contributo sarà erogato dall'Amministrazione regionale attraverso accredito su apposito conto corrente intestato alle università e agli enti e, ove previsto, attraverso trasferimenti sui conti di tesoreria unica istituiti presso la Banca d'Italia.
2. Le modalità di erogazione del finanziamento e le funzioni di coordinamento della gestione e rendicontazione dei progetti verranno disciplinate da specifiche convenzioni stipulate tra gli Enti Proponenti e l'Amministrazione regionale. In tal caso l'erogazione del contributo potrà avvenire in un'unica soluzione.

Articolo 10

(Costi Ammissibili)

In coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e di fondi strutturali, sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- a. Personale dipendente, legato al soggetto attuatore da un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale; il costo ammissibile è determinato sulla base del costo orario del dipendente tenuto conto delle ore effettivamente impegnate nelle attività cofinanziate come desumibile da ~~time sheets~~+adeguatamente compilati e certificati dal responsabile/coordinatore del progetto, fino ad un massimo del 20% dei costi ammissibili.
- b. Attivazione di contratti di ricerca, borse di ricerca, assegni di ricerca specifici per il progetto, che dovranno essere fruiti entro il periodo di vigenza del progetto;
- c. Spese per l'acquisizione di materiale inventariabile, limitatamente alle quote di effettivo utilizzo delle stesse per le attività oggetto del progetto ovvero alle quote di ammortamento per le annualità del progetto in caso di utilizzo esclusivo per le attività cofinanziate, di materiale bibliografico e altro materiale di consumo;
- d. Servizi esterni di supporto all'attività di ricerca, comprese le spese di calcolo ed elaborazione dati. Rientrano in questa tipologia i contratti per: lavoro autonomo; lavoro autonomo non abituale e lavoro autonomo svolto da un professionista.
- e. Spese per missioni, partecipazione/organizzazione di Convegni, quote di iscrizione e pubblicazioni;
- f. Spese generali imputabili all'attività di ricerca determinate nella misura forfettizzata del 10% dei costi ammissibili;

Articolo 11

(Termini e modalità di Presentazione delle Candidature)

1. Le candidature dovranno pervenire esclusivamente attraverso l'accesso al portale MIUR per il personale di Università e Enti di Ricerca. I soggetti interessati che ancora non sono accreditati sul portale loginmiur, devono farlo registrandosi al link <https://loginmiur.cineca.it/front.php/registrazione.html>
2. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma messa a disposizione da CINECA. I soggetti di cui al precedente art. 4 interessati a partecipare al presente Bando devono registrare e presentare la proposta progettuale utilizzando il sistema informatico messo a disposizione da Cineca sul portale loginmiur di cui sopra, nella sezione specifica ~~Bandi Regione Autonoma della Sardegna~~.
3. Sarà possibile presentare le domande a partire dal 11 dicembre alle ore 12.00 ed entro e non oltre mercoledì 31 gennaio 2018 alle ore 16.00.

Articolo 12

(Procedura di Valutazione)

4. Per le attività di valutazione e selezione delle proposte si avvarrà articoleranno in 2 fasi:
 - prima fase: verifica di ammissibilità della proposta (a cura del Centro Regionale di Programmazione)
 - seconda fase: valutazione tecnica della proposta progettuale (a cura di CINECA)

5. Saranno finanziate in ordine di merito, nei limiti fissati per ciascuna area, i progetti che abbiano riportato nella valutazione un punteggio minimo, sino all'esaurimento delle risorse previste dall'art. 7 del Bando.
6. L'amministrazione regionale si riserva - ove necessario - sia di utilizzare le risorse residue di un'area per coprire le graduatorie delle altre aree, sia di riconoscere un contributo inferiore al contributo massimo previsto dall'art. 8 al fine di consentire la realizzazione di progetti valutati positivamente.

Articolo 13
(Verifica di Ammissibilità)

La verifica di ammissibilità sarà effettuata dal Centro Regionale di Programmazione sulla base delle seguenti indicazioni:

- ammissibilità del soggetto proponente in base a quanto richiesto dagli artt. 1, 4 e 5;
- numero minimo di unità di ricerca e dei componenti delle stesse di cui agli artt. 4 e 5;
- corretto uso dei form elettronici di riepilogo scaricabili dopo aver compilato la domanda on line e rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature di cui agli artt. 5, 6 e 11.

Articolo 14
(Valutazione delle Proposte)

1. Il soggetto individuato per la valutazione delle proposte è Cineca - Consorzio Interuniversitario sulla base dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto tra Cineca e il Centro Regionale di Programmazione in data 23.08.2017 con repertorio prot. CONV. 6122.
2. Cineca si avvarrà di almeno due valutatori referee esterni, indipendenti al sistema della ricerca isolano e individuati sulla base del settore scientifico disciplinare.
3. Il soggetto individuato per la valutazione comunicherà formalmente all'amministrazione regionale gli esiti della valutazione che provvederà ad attuare gli atti amministrativi conseguenti per l'approvazione e pubblicazione delle graduatorie;
4. L'avviso di aggiudicazione del Bando sarà pubblicato sul sito www.regione.sardegna.it.
5. La comunicazione ai proponenti degli esiti della valutazione avverrà altresì attraverso la mail inserita nella piattaforma informatica utilizzata per la presentazione della proposta progettuale.

Articolo 15
(Criteri di Valutazione dei Progetti)

1. I criteri di valutazione che verranno utilizzati per la valutazione dei progetti presentati, faranno riferimento ai seguenti parametri:
 - A. Qualità scientifica del gruppo di ricerca (max. 60 punti):**
 - A1: Qualità scientifica del soggetto proponente (Coordinatore Scientifico): max. 20 punti;
 - A2: Qualità scientifica del gruppo di ricerca: max. 40 punti;
 - B. Qualità del progetto in termini di costi/risultati (25 punti)**
 - B1: Qualità scientifica e tecnologica, completezza della proposta e qualità del piano di lavoro (qualità e chiarezza degli obiettivi generali, specifici e operativi, definizione e quantificazione dei risultati attesi ecc.: MAX. 20 punti;

B2: Rilevanza e potenzialità dei risultati di ricerca attesi: max. 5 punti;

C. Qualità del progetto in termini di caratteristiche dell'organizzazione del progetto (15 punti):

C1: Qualità della struttura organizzativa del progetto anche in termini di completezza e integrazione delle competenze e delle esperienze delle risorse coinvolte: max. 10 punti;

C2: Partecipazione del gruppo di ricerca ad altre ricerche in corso di valenza internazionale: max. 5 punti;

2. La soglia minima per idoneità delle proposte progettuali è di 65/100 punti, di cui almeno:
 - “ Qualità scientifica del gruppo di ricerca: almeno 40/60 punti
 - “ Qualità del progetto: almeno 25/40 punti
3. I punteggi di cui al comma 1 saranno così attribuiti:
 - “ A: Qualità scientifica del gruppo di ricerca: punteggi attribuiti in autovalutazione, sottoscritti con autocertificazione, da parte del soggetto proponente sulla base delle produttività scientifica, con verifica da parte dei referee esterni individuati per la valutazione dei punti B e C.
 - “ B: Qualità del progetto in termini di costi/risultati: valutazione attribuita da referee esterni, almeno due, individuati sulla base del settore scientifico disciplinare;
 - “ C: Qualità del progetto in termini di caratteristiche dell'organizzazione del progetto: valutazione attribuita da referee esterni, almeno due, individuati sulla base del settore scientifico disciplinare;
4. L'inserimento dei prodotti scientifici dovrà seguire i seguenti criteri:
 - “ Soggetto Proponente (P.I): Potranno essere presentate un massimo di 10 pubblicazioni del periodo 2009-2016;
 - “ Ricercatore I,II,III,IV: Potranno essere presentate un massimo di 5 pubblicazioni del periodo 2009-2016, per ciascun ricercatore, con un massimo 20 pubblicazioni.
5. I punteggi attribuiti in autovalutazione per la sezione A: Qualità scientifica del gruppo di ricerca, dovranno essere ricompresi nelle 4 fasce di attribuzione dei punteggi, specificate come segue:
 - Fascia Alta: fino a 2 punti per prodotto
 - Fascia Medio-Alta: fino a 1,3 punto per prodotto
 - Fascia Medio-Bassa: fino a 0.7 punti per prodotto
 - Fascia Bassa: fino a 0.2 punti per prodotto
6. Per i punteggi attribuiti in autovalutazione nelle Aree Bibliometriche dovrà essere utilizzato il quartile di collocazione della rivista (I-IV) nei ranking elaborati da ISI (JCR) o da Elsevier (SJR di SCIMAGO). In caso la rivista sia classificata in più discipline (Subject categories), si dovrà utilizzare la classificazione più favorevole. Il quartile della rivista dovrà essere relativo all'anno di pubblicazione (a stampa oppure online) dell'articolo presentato, secondo lo schema sotto riportato:

FASCIA	QUARTILE	POSIZIONE	PUNTEGGIO
FASCIA ALTA: FINO A 2 PUNTI PER PRODOTTO	QUARTILE I	PRIMO, ULTIMO NOME O CORRESPONDING AUTHOR*	2
		NOME IN POSIZIONE INDISCRIMINATA	1,5
FASCIA MEDIO-ALTA: FINO A 1,3 PUNTO PER PRODOTTO	QUARTILE II	PRIMO, ULTIMO NOME O CORRESPONDING AUTHOR*	1,3
		NOME IN POSIZIONE INDISCRIMINATA	1
FASCIA MEDIO-BASSA: FINO A 0.7 PUNTI PER PRODOTTO	QUARTILE III	PRIMO, ULTIMO NOME O CORRESPONDING AUTHOR*	0,7
		NOME IN POSIZIONE INDISCRIMINATA	0,5
FASCIA BASSA: FINO A 0.2 PUNTI PER PRODOTTO	QUARTILE IV	PRIMO, ULTIMO NOME O CORRESPONDING AUTHOR*	0,2
		NOME IN POSIZIONE INDISCRIMINATA	0,1
<p>*PER LE PUBBLICAZIONI CON UNICO AUTORE OPPURE OVE L'INDICAZIONE DEGLI AUTORI SIA BASATA SULL'ORDINE ALFABETICO, O COMUNQUE NEI CASI IN CUI LA POSIZIONE DEGLI AUTORI NON RILEVI, SI APPLICHERÀ IL MASSIMO PUNTEGGIO PREVISTO PER LA RELATIVA CATEGORIA</p> <p>SECONDO LE RECENTI INDICAZIONI DEL ANVUR LE AREE PER CUI L'ORDINE E' RILEVANTE SONO LE AREE :3 (CHIMICA), 5 (BIOLOGIA), 6 (MEDICINA), 7 (AGRARIA E VETERINARIA) E 11b (PSICOLOGIA).</p>			

7. Per i punteggi attribuiti in autovalutazione nelle Aree Non Bibliometriche si utilizzeranno i più recenti elenchi di riviste scientifiche di fascia A, pubblicati dall'Anvur e disponibili alla pagina http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=315&lang=it

FASCIA	TIPOLOGIA RIVISTA		POSIZIONE NOME	PUNTEGGIO
FASCIA ALTA: FINO A 2 PUNTI PER PRODOTTO	MONOGRAFIE E/O ARTICOLO SU RIVISTE SCIENTIFICHE IN FASCIA A	PUBBLICAZIONE INTERNAZIONALE**	PRIMO, ULTIMO NOME O CORRESPONDING AUTHOR*	2
			NOME IN POSIZIONE INDISCRIMINATA	1,8
		PUBBLICAZIONE NAZIONALE	PRIMO, ULTIMO NOME O CORRESPONDING AUTHOR*	1,7
			NOME IN POSIZIONE INDISCRIMINATA	1,5
FASCIA MEDIO-ALTA: FINO A 1,3 PUNTO PER PRODOTTO	CONTRIBUTI IN VOLUME O/E ARTICOLO SU RIVISTE SCIENTIFICHE NON IN FASCIA A	PUBBLICAZIONE INTERNAZIONALE**	PRIMO, ULTIMO NOME O CORRESPONDING AUTHOR*	1,3
			NOME IN POSIZIONE INDISCRIMINATA	1
		PUBBLICAZIONE NAZIONALE	PRIMO, ULTIMO NOME O CORRESPONDING AUTHOR*	0,9
			NOME IN POSIZIONE INDISCRIMINATA	0,8
FASCIA MEDIO-BASSA: FINO A 0.7 PUNTI PER PRODOTTO	TRADUZIONI	PUBBLICAZIONE INTERNAZIONALE**	PRIMO, ULTIMO NOME O CORRESPONDING AUTHOR*	0,7
			NOME IN POSIZIONE INDISCRIMINATA	0,5
		PUBBLICAZIONE NAZIONALE	PRIMO, ULTIMO NOME O CORRESPONDING AUTHOR*	0,4
			NOME IN POSIZIONE INDISCRIMINATA	0,3
FASCIA BASSA: FINO A 0.2 PUNTI PER PRODOTTO	RECENSIONI E CURATELE CON ANALISI CRITICA, ATTI DI CONVEGNO	PUBBLICAZIONE INTERNAZIONALE**	PRIMO, ULTIMO NOME O CORRESPONDING AUTHOR*	0,2
			NOME IN POSIZIONE INDISCRIMINATA	0,15
		PUBBLICAZIONE NAZIONALE	PRIMO, ULTIMO NOME O CORRESPONDING AUTHOR*	0,13
			NOME IN POSIZIONE INDISCRIMINATA	0,12
<p>*PER LE PUBBLICAZIONI CON UNICO AUTORE OPPURE OVE L'INDICAZIONE DEGLI AUTORI SIA BASATA SULL'ORDINE ALFABETICO, O COMUNQUE NEI CASI IN CUI LA POSIZIONE DEGLI AUTORI NON RILEVI, SI APPLICHERÀ IL MASSIMO PUNTEGGIO PREVISTO PER LA RELATIVA CATEGORIA.</p> <p>**PER PUBBLICAZIONE INTERNAZIONALE SI INTENDE UNA PUBBLICAZIONE IN LINGUA INGLESE O IN UNA LINGUA RICONOSCIUTA DI LIVELLO INTERNAZIONALE DALLE COMUNITÀ SCIENTIFICHE DI RIFERIMENTO NELL'AMBITO DI SPECIFICHE DISCIPLINE CHE, A PRESCINDERE DALLA SEDE EDITORIALE, ABBAIA UNA DIFFUSIONE INTERNAZIONALE ACCERTATA CON APPOSITE INDAGINI SU OPAC E METAOPAC E SIA PRESENTE IN ALMENO QUATTRO BIBLIOTECHE INTERNAZIONALI DI ALMENO DUE PAESI DIVERSI.</p>				

8. La distinzione tra settori bibliometrici e non bibliometrici è quella utilizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel Decreto Ministeriale 29 luglio 2016 n. 602.

Articolo 16
(Attuazione dei Progetti)

1. A seguito della pubblicazione degli esiti della valutazione, si procederà alla sottoscrizione di una specifica Convenzione, che potrà essere sottoscritta anche dagli Enti di appartenenza, che regola le modalità di attuazione delle attività ammesse a cofinanziamento.
2. La Convenzione definisce l'importo del finanziamento a carico dell'amministrazione regionale, le procedure relative alle rimodulazioni dei progetti di ricerca, i tempi di realizzazione degli stessi, le procedure per la rendicontazione e tutti i controlli e le verifiche finalizzati alla corretta realizzazione dei progetti.
3. La chiusura delle attività di progetto deve essere assicurata entro i 24 mesi dalla data di inizio degli stessi. Tale data è stabilita all'interno della convenzione stipulata tra gli Enti e la Regione Sardegna.
4. I diritti sulla proprietà intellettuale scaturenti dalle attività di ricerca finanziate con il presente Bando, saranno regolati dalle norme in materia comunitarie e nazionali e dai vigenti regolamenti di Ateneo o di Istituto.

Articolo 18
(Clausola Risolutiva)

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel bando e dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dei benefici accordati.

Articolo 19
(Riservatezza delle Informazioni)

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando sono utilizzati da Cineca e dalla Regione Sardegna esclusivamente ai fini del procedimento e della individuazione dei beneficiari dei contributi, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi automatici e manuali, nel rispetto della Legge 675/96 e successive modificazioni.

Articolo 20
(Comunicazioni relative al Bando e alla sua attuazione)

Tutte le comunicazioni inerenti il Bando e la sua attuazione avverranno tramite posta elettronica. Tali comunicazioni verranno inviate agli indirizzi mail indicati nel sistema informatico.

Articolo 21
(Disposizioni Finali)

1. L'amministrazione regionale si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Bando, dandone pubblica comunicazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore.
3. Il responsabile del trattamento dati è CINECA
4. Il Responsabile unico del procedimento del Bando è Dr. Fabio Tore.

Per informazioni e assistenza

Centro Regionale di Programmazione

Urp del Centro Regionale di Programmazione
via Cesare Battisti, 5° piano - 09123 Cagliari
Tel. 070 6067028 - Fax 070 6065161
crp.urp@regione.sardegna.it